

Parti

Ricorrente: Luigi Bisignani

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale 1 di Roma

Dispositivo

L'articolo 64, paragrafo 1, e l'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che abroga definitivamente l'illecito consistente nel non dichiarare i trasferimenti di fondi verso l'estero.

⁽¹⁾ GU C 213 del 3.7.2017.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Justice de Paix du canton de Visé (Belgio) il
30 gennaio 2018 — Michel Schyns / Belfius Banque SA**

(Causa C-58/18)

(2018/C 166/23)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Justice de Paix du canton de Visé

Parti

Ricorrente: Michel Schyns

Resistente: Belfius Banque SA

Questioni pregiudiziali

- 1) a) se l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ⁽¹⁾, in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell'articolo 15, primo comma, della legge sul credito al consumo (abrogato e attualmente sostituito dall'articolo VII.75 del Codice di diritto economico), nella parte in cui dispone che il creditore e l'intermediario del credito sono tenuti a ricercare, nell'ambito dei contratti di credito che essi offrono abitualmente o per i quali essi intervengono abitualmente, il tipo e l'importo del credito più adatti, tenuto conto della situazione finanziaria del consumatore al momento della conclusione del contratto e dello scopo del credito, in quanto quest'ultimo impone al creditore o all'intermediario del credito un obbligo generale di ricercare il credito più adatto al consumatore, che non è previsto dal testo della citata direttiva;
- b) se l'articolo 5, paragrafo 6, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, in quanto ha lo scopo di garantire che il consumatore sia in grado di valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, osti al testo dell'articolo 15, secondo comma, della legge sul credito al consumo (abrogato e attualmente sostituito dall'articolo VII.77, § 2, primo comma, del Codice di diritto economico), nella parte in cui dispone che il creditore può concludere contratti di credito soltanto se, tenuto conto delle informazioni di cui dispone o dovrebbe disporre, in particolare sulla base della consultazione prevista dall'articolo 9 della legge del 10 agosto 2001, relativa alla Centrale dei crediti ai privati, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 10, egli deve ragionevolmente ritenere che il consumatore sia in grado di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto, in quanto da esso consegue che il creditore deve valutare, al posto del consumatore, l'opportunità di concludere il contratto di credito.

- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, debba essere interpretata nel senso che essa impone sempre al creditore e all'intermediario del credito di valutare al posto del consumatore l'opportunità di concludere il contratto di credito.

⁽¹⁾ Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 1° febbraio 2018 — Vitali SpA / Autostrade per l'Italia SpA

(Causa C-63/18)

(2018/C 166/24)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Parti nella causa principale

Ricorrente: Vitali SpA

Resistente: Autostrade per l'Italia SpA

Questione pregiudiziale

Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), l'articolo 71 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014⁽¹⁾, il quale non contempla limitazioni quantitative al subappalto, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all'applicazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici, quale quella italiana contenuta nell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 12 febbraio 2018 — Idi Srl / Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo

(Causa C-101/18)

(2018/C 166/25)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Idi Srl

Appellata: Arcadis — Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo